

DISCIPLINARE

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)

il _____ residente a _____ (____) via _____ n. _____

codice fiscale _____ titolare/legale rappresentante della Impresa:

ubicata in (*sede operativa*) _____ (____) via _____ n. _____

C.A.P. _____ telefono _____ fax _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di

_____ R.E.A. n. _____ sezione di attività: _____

_____ partita IVA n. _____

che intende presentare apposita domanda alla Provincia di TORINO per richiedere il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli per la verifica del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 18 luglio 2003), e a rilasciare conseguentemente i bollini blu e relativi certificati di controllo emissioni, con la sottoscrizione del presente disciplinare si impegna a rispettare le seguenti indicazioni comportamentali:

1. Ai fine del rilascio da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'autorizzazione e dell'apposito contrassegno da esporre all'esterno dei propri locali, la Ditta presenterà la documentazione attestante il possesso di attrezzature per i controlli dei gas di scarico dei veicoli, conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni.

2. La Ditta autorizzata sottoporrà le proprie apparecchiature ad una costante manutenzione e ad una calibrazione e taratura almeno annuale garantendo l'efficienza della attrezzature in dotazione.

3. La Ditta autorizzata disporrà del libretto metrologico, vidimato per la taratura almeno una volta all'anno. Tale libretto sarà disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Le Ditte già autorizzate precedentemente alla data del 30 giugno 2003, dotate di apparecchiature che, pur conformi alle prescrizioni del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, non sono dotate del libretto metrologico, devono tarare annualmente l'apparecchiatura e conservare il certificato di taratura in azienda a disposizione degli organi di controllo. Qualora queste apparecchiature debbano essere sostituite, le nuove apparecchiature sostitutive devono essere provviste del libretto metrologico.

4. La Ditta autorizzata eseguirà i controlli dei gas di scarico, applicando la tariffa, fissata in € 13,00 comprensiva di IVA. Nell'importo stesso si intende compreso:

- l'effettuazione del controllo dei gas di scarico, con attrezzature conformi a quanto stabilito dalla normativa;
- il rilascio del certificato, compilato utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Provincia, dal quale risulta la data di effettuazione della prova, la targa e i dati tecnici del veicolo,
- l'esito della prova e al quale viene allegata la strisciata con i risultati;
- l'apposizione, in caso di esito positivo, sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) del relativo bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova;
- la verifica del tipo di omologazione dei veicolo (EURO 0, EURO 1, EURO 2, ecc.) e del carburante di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl), risultante dal libretto di circolazione;
- l'apposizione, preferibilmente a lato del bollino blu, della vetrofania che attesta la categorie di omologazione e il tipo di alimentazione del veicolo. Tale vetrofania non deve essere rinnovata in quanto segue la vita del veicolo e quindi deve essere sostituita, di norma, solo in caso di cambio di carburante (trasformazione a metano o a gpl) oppure di danni al parabrezza.

La tariffa fissata in € 13,00 comprensiva di IVA sarà adeguata ogni due anni sulla base della variazione dell'indice ISTAT."

5. Qualora il test dia esito negativo a causa di anomalie nella messa a punto del veicolo, l'utente ha il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, ad altra Ditta di sua fiducia. La tariffa applicata ai sensi del punto 4 non comprende gli eventuali interventi di manutenzione o messa a punto di veicoli che risultassero non a norma, mentre dà diritto ad un secondo controllo, effettuato presso la medesima struttura, nel caso in cui il primo test sia risultato negativo.

6. La Ditta autorizzata verserà alla Provincia a titolo di rimborso spese la somma di € 0,34 per ogni controllo effettuato. Tale importo sarà versato anticipatamente sotto forma di acquisto dei bollini blu e delle vetrofanie da utilizzare. Il rimborso di cui sopra sarà adeguato ogni due anni sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

7. Le Ditte che sono autorizzate ad effettuare anche l'attività di revisione dei veicoli (art. 80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada") provvedono al rilascio del bollino blu e della vetrofania all'atto della revisione medesima, senza onere aggiuntivo per l'utente. A tal fine la Provincia stabilirà le condizioni per il rilascio gratuito dei bollini e delle vetrofanie necessari e per la loro rendicontazione.

8. La revisione degli importi sopra indicati sarà concordata fra le Associazioni di categoria interessate, la Regione e le Province del Piemonte.

9. Le modalità tecniche per l'effettuazione dei controlli ed i limiti a cui fare riferimento durante le prove sono quelli indicati in allegato al presente disciplinare. Per la compilazione dei certificati relativi alle prove effettuate, la Ditta autorizzata utilizzerà il modulo fornito dalla Provincia. Una delle copie di detto certificato, debitamente compilato per ogni controllo effettuato, sarà conservata presso la Ditta autorizzata.

10. Possono circolare sul territorio regionale anche gli autoveicoli a motore in possesso del bollino blu e della documentazione di rito rilasciati da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali.

11. Impregiudicati gli eventuali provvedimenti e sanzioni di legge, la Ditta autorizzata dà atto che:

- il personale della Provincia può in qualsiasi momento effettuare controlli presso le strutture autorizzate al rilascio del bollino blu, assumendo immediatamente i provvedimenti di competenza (sospensione o revoca dell'autorizzazione) nel caso di rilevata inadempienza. Per effettuare i controlli la Provincia potrà avvalersi di organismi di controllo nonché di tecnici esterni scelti d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative;
- nel caso organi di controllo verifichino la taratura errata o carente degli strumenti di analisi, l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi e sarà riattivata solo a seguito di verifica della regolarizzazione delle apparecchiature;
- nel caso organi di controllo verifichino l'assenza del libretto metrologico (o della certificazione di taratura annuale), l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo non inferiore a 30 giorni e verrà riattivata solo a seguito di presentazione del libretto medesimo (o della certificazione di taratura annuale);
- nel caso organi di controllo verifichino il rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei oppure il rilascio dell'attestato senza il rispetto della procedura di controllo da parte della officina autorizzata oppure gravi inadempienze, l'autorizzazione verrà revocata.

Data _____

Firma _____

Io sottoscritto _____

preso atto che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali e relativi all'officina vengono usati ai fini istituzionali:

dò il consenso

nego il consenso

che gli stessi vengano pubblicizzati a mezzo stampati o tramite la rete telematica per informare la cittadinanza sulle officine autorizzate ad eseguire i controlli dei gas di scarico.

Data _____

Firma _____